

PARTE PRIMA

DISCIPLINA E ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

PARTE PRIMA

DISCIPLINA E ASPETTI GENERALI DELLA GESTIONE

SEZIONE I.

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

SEZIONE I

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

CAPITOLO I.

BILANCIO ED ORDINAMENTO CONTABILE (*)

Si è già fatto cenno nella « Premessa » dell'importanza assunta dai centri di finanza pubblica non statale. Sull'argomento si ritorna nella parte III di questa relazione, mentre qui giova rilevare che tale profilo, massimamente rilevante agli effetti degli andamenti e dei risultati delle diverse gestioni, in nulla sminuisce il momento della responsabilità delle decisioni inerenti al bilancio proprio dello Stato, ma anzi lo accresce notevolmente, in quanto l'atteggiarsi dei rapporti fra lo Stato medesimo e gli altri operatori fa sì che il momento suddetto debba assumere un rilievo determinante per l'intero settore pubblico.

Di questa esigenza si è dovuto prendere atto — con ciò avvertendo la portata sostanziale della direttiva di coordinamento sancita dall'articolo 119 della Costituzione — a misura che i problemi e le difficoltà emergenti al di fuori della sfera finanziaria statale sono venuti a ripercuotersi in modo sempre più incisivo sulle decisioni di bilancio che direttamente la riguardano.

Si spiega principalmente così l'impulso che nell'ultimo anno ha ricevuto la concreta attuazione di orientamenti innovatori che da tempo erano venuti delineandosi per fare del bilancio un aggiornato ed efficace strumento di azione finanziaria, ovviando a quelle carenze, insufficienze e distorsioni che anche la Corte aveva diffusamente e ripetutamente individuato e segnalato nel sistema in vigore, e riassumibili nella inidoneità di quest'ultimo a rendere conoscibili e dominabili da parte delle Camere i momenti più significativi della gestione nella sua effettività.

Agli interventi circoscritti, pur se non privi di rilievo, rappresentati dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (sulla presentazione di stime e relazioni di cassa), dalla legge 20 luglio 1977,

(*) Capitolo già trasmesso ai Sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per deliberazione delle Sezioni riunite del 14 luglio 1978.

n. 407 (recante modifiche nei termini di presentazione del bilancio e nella disciplina dei residui) (1), e dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951 (recante fra l'altro disposizioni intese ad un maggiore adattamento delle previsioni alle occorrenze dell'esercizio), ha fatto seguito una iniziativa di respiro molto più ampio di cui il Governo si è reso promotore con la presentazione al Senato del disegno di legge n. 1095, nel gennaio del 1978.

Ampiamente rielaborato dalla V Commissione permanente del Senato (2), il disegno di legge è stato discusso ed approvato da tale Assemblea nella seduta del 13 giugno 1978, ed è con riferimento al testo ora all'esame della Camera dei deputati che si reputa opportuno prospettare considerazioni ispirate alle proposte di riforma del sistema vigente che nelle precedenti relazioni, come già ricordato, sono state più volte formulate.

Le linee fondamentali del disegno di legge sono quelle già anticipate dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, recante principi in materia di contabilità delle regioni, e realizzano in tal modo la necessaria armonizzazione con quest'ultima del sistema del bilancio statale.

In analogia con la disciplina dettata per le regioni, le nuove norme inseriscono fra le previsioni del bilancio annuale, accanto alle nuove dotazioni di competenza, l'importo presunto dei residui degli anni precedenti, nonché le previsioni relative al movimento di cassa, indistintamente per competenza e residui. Da tale disciplina invece si differenziano in ciò che riguarda il rapporto fra bilancio e quadro normativo sostanziale, da un lato perché il pur previsto bilancio pluriennale (di durata però triennale anziché quinquennale) non è raccordato ad un vero e proprio programma di sviluppo, dall'altro perché si introduce il nuovo strumento della legge finanziaria annuale.

La prima di tale innovazioni, e cioè l'integrazione delle autorizzazioni di competenza con quelle di cassa, congiuntamente alla rappresentazione dei residui, già realizzata per le regioni, soddisfa quella esigenza di globalità e contestualità del piano di gestione annuale (estesa agli effetti di impegni di spesa assunti in precedenza) tante volte sottolineata nelle relazioni della Corte, accentuando così notevolmente la portata del preventivo e periodico controllo parlamentare sulla gestione stessa in tutte le sue fasi (3).

Particolare approfondimento merita il previsto sistema di raccordo fra bilancio e normativa sostanziale, che si puntualizzerebbe nel nuovo strumento della « legge finanziaria » annuale. Lo « scopo essenziale » di tale strumento, e cioè « quello di recuperare uno

(1) Va sottolineato che le norme di detta legge concernenti i residui, fra le quali quella (articolo 8) che fissa al 31 dicembre 1977 il termine di perfezionamento di resti passivi per i quali fosse previsto un periodo di conservazione più esteso di quello generale, hanno già cominciato a subire deroghe: in generale per le Aziende Autonome, per ragioni che non emergono chiaramente dai lavori preparatori, con l'articolo 10 della legge 22 dicembre 1977, n. 951; su singole materie, poi, ad opera di altre disposizioni particolari.

(2) Senato, n. 1095-A.

(3) In tema di residui di stanziamento, si vedano le osservazioni esposte più oltre nel testo.

spazio di manovra al bilancio » (come si è espressa la V Commissione del Senato), coincide con finalità rappresentate anche dalla Corte, la quale ha in proposito già rilevato come il vincolo posto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, trovi la sua concreta dimensione nel maggiore o minore grado di specificità della legislazione di entrata e di spesa (4), sicché è tale grado a determinare, rispettivamente, la minore o maggiore ampiezza delle statuzioni che è consentito includere nella legge di approvazione del bilancio.

Mediante la prevista « legge finanziaria » il quadro legislativo sostanziale sarebbe oggetto di un annuale ripensamento, per venire adeguato all'evolversi delle esigenze e delle condizioni effettive del paese. Ciò porta anzitutto a sottolineare l'esigenza che di detta legge risulti ben definito il carattere di legge « sostanziale », in quanto tale autonoma e distinta dalla legge di bilancio, in particolare sottoposta all'obbligo di indicazione dei mezzi per fronteggiare i nuovi o maggiori oneri che con essa venissero deliberati (5).

Alla luce di detta esigenza andrebbero altresì valutati i problemi di ordine procedurale inerenti al rapporto temporale fra la legge finanziaria e la legge di approvazione del bilancio, anche al fine di assicurare l'entrata in vigore di quest'ultima entro l'inizio dell'anno finanziario, senza possibili remore che dovessero rendere sistematico il ricorso all'esercizio provvisorio (6).

Con riferimento, poi, al richiamato obbligo di copertura delle nuove o maggiori spese, e specificamente di quelle pluriennali, si pone con peculiare risalto la prospettiva di una legislazione prodotta in un contesto di obiettivi e di compatibilità complessivamente considerati, cioè sulla base di un supporto programmatico che aderisca alle indicazioni date dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 1 del 1966.

Salve le ulteriori considerazioni che sul problema della copertura vengono espone più avanti, deve essere qui rilevata l'importanza che, in ordine a tale prospettiva, assume la prevista introduzione di un bilancio pluriennale in collegamento al quadro economico approvato dal CIPE, bilancio destinato ad orientare gli interventi settoriali deliberati dal Parlamento.

Di ciò va tenuto conto anche ai fini del più appropriato inquadramento ed impiego della legge finanziaria: infatti agli inconvenienti di una produzione legislativa che tale orientamento ignorasse, non recherebbero razionale rimedio le modifiche che annualmente si rendesse necessario apportarvi, poiché queste risponderebbero, in tal caso, solo allo scopo di far comunque valere le compatibilità con-

(4) Vedi in particolare relazioni al Parlamento per gli esercizi 1970 (pagina 40) e 1971 (pagina 38).

(5) In argomento la relazione al disegno di legge 1095-A, elaborato dalla V Commissione del Senato, sembra adombrare fra le due leggi un rapporto di reciprocità che potrebbe non armonizzarsi con l'esigenza rilevata nel testo.

(6) Può essere significativa al riguardo la vicenda della legge 22 dicembre 1977, n. 951, e della tardiva approvazione — pur se dovuta anche ad altre cause — del bilancio per il 1978.

tingenti del breve periodo, e porrebbero in evidenza il carattere praticamente illusorio di una produzione siffatta, di contro alla realtà di un intervento pubblico sostanzialmente episodico e discontinuo.

Passando ad altri aspetti, la Corte deve anzitutto riportarsi ai rilievi più volte formulati in materia di residui di stanziamento (istituto del quale, fra l'altro, continua a mancare una esplicita definizione legislativa che ne accolga la diffusa nozione, in contrapposto a quella dei residui derivanti da impegni formalmente contratti): nelle precedenti relazioni, infatti, ne è stata fra l'altro posta in dubbio la conformità a Costituzione sotto il profilo della annualità delle autorizzazioni di bilancio ricavabile dal primo comma dell'articolo 81 della Costituzione medesima, e si è suggerito di sostituire l'istituto con quello del riporto. A tali rilievi, come si ricordava da ultimo nella relazione dello scorso anno (pagina 45, nota 7), avevano fatto anche seguito assicurazioni governative per una riconsiderazione dell'argomento.

Anche di recente, poi, in Parlamento, è stata indicata nell'istituto in parola « la causa principale dello snaturamento della funzione del bilancio » (7).

Del resto, la stessa relazione della V Commissione Senato al testo di riforma in esame afferma che « si sono tagliati alla radice i residui di stanziamento »; ma, in realtà, l'articolo 36, secondo comma, della vigente legge di contabilità generale non è compreso fra le norme di cui si stabilisce l'abrogazione, e la sua sopravvivenza viene anzi confermata indirettamente dall'articolo 21, ultimo comma, e dall'articolo 35, terz'ultimo comma, del testo di riforma medesimo.

In ogni caso, e tenuto anche conto che ai residui in parola è assicurato un periodo di conservazione ben più esteso di quello consentito alle regioni (articolo 20, ultimo comma, della legge n. 335 del 1976 (8)), e cioè cinque anni anziché uno solamente, la netta diversità fra essi ed i residui « propri » suggerirebbe di fornirne in bilancio una rappresentazione distinta da quella dei secondi, trattandosi fra l'altro di disponibilità in relazione alle quali possono operarsi riduzioni alle dotazioni di competenza (articolo 1, primo comma, della legge n. 951 del 1977).

Anche per quanto concerne la materia dell'indebitamento sono da richiamare le considerazioni svolte in precedenti relazioni, per ricordare come, fin dalla sentenza n. 94 del 1968, la Corte costituzionale abbia affermato che anche l'autorizzazione a contrarre prestiti comporti l'obbligo di indicazione dei mezzi per fronteggiarne l'estinzione (problema, del resto, di cui si mostra avvertita a pagina 15 la stessa relazione della V Commissione).

(7) Così alla Camera dei deputati, il relatore sul disegno di legge n. 1853, tradottosi poi nella più volte citata legge n. 951 del 1977 (resoconto sommario del 1° dicembre 1977, pagina 16).

(8) Va osservato di sfuggita che questa norma, per una evidente svista, prevede un termine, quello del 30 giugno, che nel bilancio ad anno solare appare privo di ogni significato.

Pertanto, considerato che dall'originario testo governativo è stata eliminata la norma (articolo 3, comma quarto) che solo nella previsione di entrata *finale* individuava la sede idonea di riscontro per le coperture, occorrerebbe quanto meno che a tale entrata venisse in qualche modo collegata la determinazione del limite massimo per l'indebitamento di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 4, secondo un criterio non dissimile da quello adottato per le regioni dall'articolo 22 della legge n. 335 del 1976.

Si tratta, in altre parole, di commisurare la possibilità di contrarre debiti alla disponibilità prevedibile di nuove risorse effettive sufficienti a fronteggiarne gli oneri, tanto per il rimborso del capitale che per gli interessi e le spese, poiché è questo il nodo essenziale di qualunque discorso sulla manovra finanziaria.

In argomento è anche opportuno puntualizzare come la nuova disciplina sembri voler realizzare la finalità di « eliminazione... del rigido collegamento fra singola spesa e relativo indebitamento », già preannunciata dal Governo in accoglimento di osservazioni della Corte (9). In tal senso deporrebbero anche il tenore del sesto comma dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 19, e la formulazione in termini di disposizione transitoria (cioè con riferimento alle leggi preesistenti) del secondo comma dell'articolo 15, recante nell'insieme una più che opportuna normativa, nel senso ripetutamente auspicato dalla Corte stessa (10). Se tale effettivamente è la volontà legislativa, sarebbe consigliabile farla risultare in forma più esplicita, analogamente al criterio seguito nella legge sulla contabilità regionale (11).

Aspetto particolarmente delicato è quello relativo alla copertura delle nuove o maggiori spese correnti; non può tacersi, in proposito, che a tali fini dovrebbe tenersi conto non solamente delle previsioni di miglioramento delle entrate (come previsto dal nono comma dell'articolo 4), ma anche del loro rapporto con il previsto andamento delle spese, il che potrebbe conseguirsi rapportando il criterio di copertura alle previsioni riguardanti l'evoluzione del saldo (positivo) di parte corrente.

Sempre in tema di copertura (che è materia anche degli articoli 12, terzo comma, e 19, quarto comma), è superfluo osservare che una soddisfacente indicazione di essa non può basarsi che su una determinazione veritiera degli oneri deliberati: un caso parti-

(9) Vedi Relazione per l'esercizio 1976, pagina 46.

(10) Considerato che da un certo tempo, per espresso riconoscimento anche governativo, il ricorso al mercato monetario concorre con i prestiti a medio e lungo termine nell'assicurare la copertura delle spese di bilancio, occorrerebbe che anche di esso si tenesse conto nella determinazione dei limiti all'indebitamento, mentre l'articolo 4, settimo comma, e l'articolo 12, secondo comma, parlano soltanto del mercato finanziario.

(11) Il sistema, fra l'altro, eliminerebbe l'attuale stato di cose (posto in luce pure a pagina 15 della relazione della V Commissione del Senato), nel quale l'attuazione delle leggi specificamente finanziate con indebitamento presenta un grado di incertezza — e di discrezionalità per il Governo — più accentuato che per le altre.

colare, più volte segnalato dalla Corte, è quello dei limiti di impegno, ora contemplati dai commi ottavo e seguenti dell'articolo 21, che nelle leggi autorizzative vengono previsti senza rappresentare l'onere costituito da tutte le annualità, onere che non sempre è facile ricavare neppure indirettamente.

In linea generale, mentre non può contestarsi quanto osserva la V Commissione del Senato (pagina 10 della relazione) sulla scarsa attendibilità di proiezioni finanziarie per troppo lunghi periodi, a giustificazione della scelta del triennio come periodo considerato dal bilancio pluriennale (in disarmonia con quanto consentito alle regioni), neppure può tacersi come un siffatto arco di tempo sia d'altro canto piuttosto breve rispetto alle esigenze di copertura degli stessi oneri pluriennali, per non parlare di quelli continuativi. In tale situazione, ciò che accade in concreto è che, nel momento della attuazione degli interventi, gli oneri ad evoluzione automatica, e quindi non comprimibile, finiscono col prendere il sopravvento su quelli più qualificanti, imponendone il rinvio per l'insufficienza del quadro finanziario inizialmente considerato. Non sempre, pertanto, e specialmente nel caso di oneri inderogabili, il solo riferimento ad un piano triennale potrebbe adempiere al precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Sulla costituzionalità dei « fondi globali » (ora previsti e disciplinati dall'articolo 11) sono state avanzate fin dalla loro introduzione diffuse ed autorevoli riserve, fondate in particolare sulla situazione cronicamente deficitaria dei bilanci. Il superamento di tali riserve potrebbe apparire possibile nel quadro dell'intero sistema prefigurato dal disegno di riforma, alla sola condizione che, come poco prima suggerito, la fissazione del limite massimo del *deficit* di parte effettiva del bilancio (articolo 4, comma sesto) venisse ancorata al previsto andamento delle entrate finali, cioè ad una ragionevole previsione della disponibilità di mezzi per fronteggiare l'indebitamento, e che per le spese continuative la copertura venisse riferita all'eccedenza delle entrate correnti sulle corrispondenti spese.

In ogni caso, la Corte ha costantemente negato l'idoneità dei fondi globali a costituire mezzi di copertura per gli esercizi futuri. Pertanto, e per coerenza con il sistema di copertura predisposto attraverso il bilancio pluriennale, occorrerebbe specificare nell'articolo 11 che i fondi speciali da esso previsti si riferiscono al solo esercizio in corso. E anche da ribadire l'opportunità, più volte rappresentata in passato, che i fondi medesimi vengano tenuti distinti secondo l'analisi non solo economica, ma pure funzionale.

Si propone, altresì, di unificare i criteri relativi alla operatività delle leggi di spesa considerate nel secondo e nel sesto comma, adottando quello dell'entrata in vigore, che appare preferibile a quello della sola pubblicazione.

Sarebbe il caso, infine, di disciplinare l'eventualità di una destinazione dei fondi a finalità diverse da quelle previste negli « elenchi » di cui al quarto comma, nel senso che la legge di spesa così finanziata indichi quale sia lo specifico accantonamento utilizzato e quindi depennato dall'elenco (finora, come si è avvertito nelle

precedenti relazioni, questa operazione è stata rimessa alla discrezionalità del Ministero del Tesoro).

Circa la classificazione delle entrate e delle spese deve rilevarsi l'opportunità di una sua relativa costanza nel tempo. Pertanto, l'annualità dell'indicazione delle voci economiche e funzionali, prevista dal terzo comma dell'articolo 6, potrebbe causarne un'eccessiva variabilità, rendendo poco agevoli le pur necessarie analisi comparative fra i diversi esercizi. Quanto al saldo parziale di cui al n. 3 del comma settimo dello stesso articolo, è da avvertire che il suo significato formale potrebbe essere inficiato da erogazioni che solo apparentemente rientrassero fra le voci da cui tale saldo prescinde (partecipazioni, conferimenti, ecc.) per essere in realtà destinate, a fondo perduto, a copertura di perdite di gestione, come si è già verificato tanto per aziende autonome che per enti economici.

In tema di procedure per la riassegnazione in bilancio di somme relative ai residui perenti, la legge 20 luglio 1977, n. 407, ha introdotto diversità di disciplina fra le spese correnti e quelle in conto capitale, diversità che vengono ora confermate dagli articoli 8 e 9 del testo di riforma, e della quale non riesce agevole scorgere il fondamento.

L'articolo 13 riproduce nella sostanza l'articolo 41 della vigente legge di contabilità, pur introducendo (ultimo comma) maggiori garanzie di controllo — postumo — parlamentare, e ciò offre occasione alla Corte per ribadire le riserve più volte espresse sulla possibilità di variazioni accrescitive della spesa senza copertura, anche perché più accentuata appare adesso l'anomalia della disposizione rispetto ai criteri generali che hanno ispirato il testo di riforma (12).

Delle spese finanziate con ricorso al mercato, si è già detto, e qui si torna sull'argomento solo per rilevare che lo scopo della norma di cui al quarto comma dell'articolo 15 (che fra l'altro non prevede il controllo preventivo della Corte sui decreti ivi contemplati, a differenza di tante altre analoghe disposizioni) rischia di essere vanificata dalla disciplina degli impegni oltre gli stanziamenti contenuta nell'articolo 19, terzo comma, poiché tali impegni potrebbero essere assunti anche prima dell'effettivo reperimento dei mezzi di finanziamento.

Più in generale, su quest'ultima disciplina — che invero non apporta una sostanziale novità rispetto all'articolo 49 della vigente legge di contabilità in tema di impegni sugli esercizi futuri — deve particolarmente richiamarsi l'attenzione, poiché essa sembra affidare all'esecutivo uno strumento capace di condizionare quella flessibilità della manovra annuale di bilancio da parte del Parlamento che il testo di riforma ha invece fra le proprie finalità fondamentali.

Un problema di coordinamento si pone, poi, sotto il profilo dei termini, per l'articolo 18, che fissando a giugno la presentazione del

(12) Si vedano, in proposito, le osservazioni formulate nella precedente relazione (pagina 45) specialmente in ordine al sistema di provvista del fondo relativo ai residui del conto capitale.

disegno di legge per l'assestamento del bilancio, sembra presupporre già avvenuto l'accertamento dei residui con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, rendiconto che invece, a norma dell'articolo 24, secondo comma, può essere presentato alla verifica della Corte anche alla fine del mese suddetto. Torna qui opportuno richiamare quanto più volte osservato sulla possibilità di abbreviare gli attuali termini di definizione di tale documento, in considerazione degli strumenti tecnici ora disponibili.

Crca il secondo comma dello stesso articolo 18, è da dire che la fissazione di un termine per la presentazione al Parlamento di ulteriori proposte di variazione non è sufficiente ad evitare — in rapporto alla possibile durata delle procedure parlamentari — la eventualità che le relative leggi intervengano ad esercizio scaduto (anche da molto tempo, come è accaduto per il bilancio 1977).

Si coglie quindi l'occasione per rinnovare il suggerimento già espresso in passato, e da ultimo nella relazione per l'esercizio 1976 (pagina 44), tanto più che il testo di riforma opportunamente ha soppresso il cosiddetto « esercizio suppletivo » (13), così d'altro canto introducendo un nuovo potenziale fattore di accrescimento dei residui: secondo tale suggerimento, le misure adottate con variazioni tardive non dovrebbero più interessare il bilancio dell'esercizio ormai scaduto, bensì la competenza di quello nuovo, per evitare i disguidi, i ritardi e le complicazioni che in mancanza ne deriverebbero, come finora concretamente accaduto.

La materia relativa al coordinamento della finanza pubblica, come già avvertito, non forma oggetto di questo capitolo: ci si limita qui a rilevare che non sono chiare le ragioni per le quali nella tabella A prevista dall'articolo 26 è stata inserita l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bilancio è allegato a quello statale al pari che per tutte le altre aziende autonome, e che per una presumibile svista il primo comma dell'articolo 32 risulta di difficile comprensione, pur mirando a dettare una disciplina di somma importanza, anch'essa conforme ad esigenze che la Corte ha ripetutamente segnalato.

Infine, per quanto concerne procedure ed organi di rilevamento ed analisi dei dati finanziari, non possono che ripetersi considerazioni già altre volte esposte circa la necessità di scelte che assicurino a tutte le componenti politiche parlamentari informazioni e valutazioni dotate di sufficienti garanzie di attendibilità in relazione alle fonti chiamate a fornirle.

(13) Esigenze di omogeneità dei conti suggerirebbero di escludere tale istituto anche per le regioni, modificando a tal fine l'articolo 5, secondo comma della legge n. 335 del 1976.

CAPITOLO II.

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA (*)

1. — *Caratteri della legislazione.*

Nuovi o maggiori oneri di ammontare determinato per circa 22 mila miliardi (1) — dei quali oltre 18.500 ricadenti nel quinquennio 1977-1981 — ed a carattere continuativo per circa 1.000 miliardi annui, sono stati recati dai provvedimenti legislativi pubblicati nel 1977. Ad essi sono da aggiungere: *a*) la maggiore spesa per il 1978 di 8.075 miliardi di cui al decreto-legge n. 946 del 1977 sulla finanza locale, le cui componenti di diversa natura e durata (rimborso di mutui da una parte, quote di tributi ed altre assegnazioni dall'altra), non vengono distintamente quantificate nel disegno di legge di conversione (2); *b*) « limiti di impegno » per circa 2.500 miliardi (dei quali circa 2.400 autorizzati dalla legge n. 675 del 1977 sulla riconversione industriale, in gran parte decorrenti dal 1982), tipo di spesa per il quale continua a seguirsi, nelle leggi di autorizzazione, il sistema di far figurare un onere notevolmente

(*) Gli estremi completi dei provvedimenti legislativi, che nel testo e nelle note vengono indicati, per brevità, soltanto con il numero e l'anno, risultano dall'elencazione, in ordine numerico, alla fine del capitolo.

(1) Fra i provvedimenti di maggior rilievo si ricordano le leggi (tutte del 1977), n. 675, sulla riconversione industriale (7.616 miliardi, più 2.380 circa per limiti d'impegno), n. 546, per la ricostruzione del Friuli (3.325 miliardi), n. 403, per l'agricoltura (1.670 miliardi), n. 545, per l'assistenza ospedaliera (1.650 miliardi), nn. 38 e 372, per la difesa (2.050 miliardi complessivi).

(2) Il fabbisogno complessivo, in parte coperto da somme già iscritte in bilancio, è indicato in tale disegno di legge in 13.500 miliardi. Va aggiunto che la legge di conversione ha introdotto disposizioni di maggior favore per gli Enti locali (ad esempio, articoli 5 e 6 con riguardo al Mezzogiorno), senza però rideterminare l'onere a carico dello Stato risultante dal decreto-legge, e conseguentemente provvedere alla ulteriore copertura.

Un caso analogo si è avuto con il decreto legge n. 681 del 1977, per l'estensione dei benefici disposta dalla legge di conversione (articolo 5).

inferiore a quello effettivamente destinato a gravare sullo Stato, come più volte posto in rilievo nelle precedenti relazioni (3).

Vanno poi considerati i casi, particolarmente numerosi nell'anno in rassegna, di norme destinate anch'esse a recare aggravio alla finanza statale, senza però stabilirne l'entità, neppure indirettamente (come in sede di indicazione della copertura).

La tipologia è varia, comprendendo quelle disposizioni che espressamente rimettono alla legge di bilancio la determinazione o l'accrescimento degli oneri (4), e quelle che, in modi diversi, pongono solo le premesse giuridiche sostanziali per l'iscrizione di stanziamenti negli stati di previsione. Ipotesi, quest'ultima, che non può — in linea di massima — considerarsi in armonia con l'esigenza di una responsabile legislazione di spesa, possibile solo nella consapevolezza sufficientemente chiara dei riflessi finanziari delle decisioni assunte, specialmente quando essi presentino fin dall'inizio un elevato grado di certezza, o derivino comunque da automatismi non eludibili (5) sì da porsi come fattori di rigidità capaci di condizionare ogni manovra di breve o medio periodo.

Sempre in materia di atti normativi costituenti fonti di oneri finanziari, pare meritevole di essere qui ricordata la legge n. 863 del 1977, relativa al finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili in Italia in relazione all'articolo 189 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Questa legge, conformandosi ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 183 del 1973, ha armonizzato gli effetti scaturenti dalla forza vincolante, per lo Stato, dei regolamenti comunitari, con la disciplina costituzionale in materia di bilancio, predisponendo procedure idonee ad assicurare la provvista dei mezzi finanziari occorrenti alla applicazione di tali norme. Procedura la quale impegna tanto il Parlamento, chiamato a determinare in sede di approvazione del bilancio gli stanziamenti adeguati alle presumibili occor-

(3) Oltre la legge menzionata nel testo, le spese in parola sono state previste dalle leggi nn. 209, 403, 513, 639, 901 e 933 tutte del 1977.

(4) Leggi nn. 38, 164, 185, 227, 358, 372, 394, 863, 937, tutte del 1977.

(5) L'ipotesi è quella, ad esempio, della legge 121 del 1977, che riduce a sole 7 mila lire mensili la riassorbibilità di un assegno *ad personam* di lire 30 mila per il personale universitario non insegnante, precedentemente prevista per intero.

Benché con un grado minore di certezza dell'onere, può anche citarsi la legge n. 186 del 1977, che eleva il contingente delle unità di leva inquadrabili come volontari nel Corpo degli agenti di custodia, unità alle quali la legge 7 gennaio 1975 n. 198 attribuisce il trattamento economico dei carabinieri ausiliari. Diversi altri provvedimenti contenenti norme che in modo vario rientrano nella ipotesi considerata, prevedendo o comunque comportando spese — o minori entrate — neppure indirettamente quantificate, risultano dal citato elenco n. 1 alla fine del capitolo.

Sulla scarsa ponderazione con la quale sono stati frequentemente autorizzati oneri ad evoluzione automatica si è soffermato da ultimo il Ministro del tesoro nella seduta del 18 aprile 1978 della Camera dei deputati, con uno specifico accenno alla nota legge n. 336 del 1970, recante benefici per i dipendenti pubblici ex combattenti.

Maggiore anomalia presenta il caso — inverso — di autorizzazioni postume rispetto a fatti generatori di spese già posti in essere dall'Amministrazione, specie se divenuto addirittura consuetudinario, come in materia di compensi per lavoro straordinario effettuato nell'anno precedente dal personale postelegrafonico (legge n. 88 del 1977).

renze, che il Governo, competente alla specifica assegnazione delle somme di volta in volta necessarie.

L'osservazione che può in merito formularsi è che una ancor più organica armonizzazione con l'ordinamento interno — tenuto conto del carattere « fisiologico » che la fonte comunitaria assume accanto a quelle nazionali — possa raggiungersi attraverso l'assorbimento della disciplina in parola nella normativa generale della contabilità di Stato, a fini di espresso e reciproco coordinamento, specialmente riguardo alle assegnazioni disposte con atti dell'Esecutivo (6).

Circa la configurazione assunta dalla legislazione autorizzativa di spese pluriennali di ammontare determinato, si deve osservare che essa ha continuato, per l'esercizio in esame, a seguire il criterio della quantificazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati. Come è ben noto, la scarsa congruità di tale criterio, in quanto fattore preminente della divaricazione tra previsioni normative (e di bilancio) e realtà gestoria, ha incontrato da tempo riconoscimenti sempre più diffusi e qualificati nelle stesse sedi governative e parlamentari, e la sostituzione di esso con quello della indicazione del solo ammontare complessivo dell'onere è stata già realizzata legislativamente in materia di contabilità regionale, mentre si avvia ad esserlo anche per lo Stato, come previsto dal testo di riforma considerato nel capitolo precedente (7).

È quindi giustificato chiedersi perché il nuovo sistema non sia già stato concretamente adottato nelle leggi di spesa, essendo ovvio come a tal fine non sia certo necessaria una prescrizione normativa generale. Il fatto è presumibilmente da collegare anche al persistere delle ormai tradizionali lacune — costantemente segnalate dalla Corte — in tema di indicazione dei mezzi di copertura della spesa, particolarmente per gli anni successivi a quello in corso, lacune che maggiormente assumerebbero risalto al confronto con la sola indicazione complessiva degli oneri deliberati (8). La nuova prevista disciplina, con l'introduzione del bilancio pluriennale come quadro di riferimento per l'osservanza dell'obbligo di copertura, dovrà pertanto consentire un superamento della situazione attuale, salve le osservazioni esposte nel precedente capitolo.

(6) Sull'argomento dei rapporti internazionali, ed in particolare circa la osservanza dell'articolo 80 della Costituzione — a norma del quale la ratifica dei trattati deve essere autorizzata con legge quando, fra l'altro, ne derivino oneri finanziari — sembra altresì utile riferire che in sede di controllo sul decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1977, n. 1020, riguardante un accordo con le Repubbliche Araba Unita, d'Algeria e d'Albania, in materia di cavi per telecomunicazioni, si è ritenuto che della legge si potesse prescindere in quanto per gli oneri derivanti dal provvedimento esistevano già appositi fondi stanziati nel bilancio dell'Azienda postale, ed inerenti all'assolvimento di finalità istituzionali di quest'ultima.

(7) È anzi da dire che questo non prevede neppure la quantificazione per il primo esercizio, a differenza dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1976, relativa alle regioni.

(8) Per un recente riconoscimento delle manchevolezze della legislazione di spesa pluriennale, sotto il profilo della copertura, si veda quanto dichiarato dal Ministro per il tesoro alla Camera nella seduta del 1° dicembre 1977 (pagina 12984 del resoconto).

2. — *Modalità di copertura.*

a) *Mancata indicazione.* — Le prospettive future non esimono dal soffermarsi partitamente, come di consueto, sulle fattispecie più significative di dubbia regolarità delle indicazioni di copertura, rilevate nella legislazione del 1977.

Si riscontrano, innanzitutto, casi di mancanza assoluta di indicazione riferibile, sia pure implicitamente, a mezzi per fronteggiare gli oneri. Tale mancanza è totale per le leggi n. 74 del 1977, che ratifica un accordo internazionale recante un onere di 1 milione di fiorini olandesi, nn. 121 e 186 del 1977, già menzionate perché produttive di oneri nemmeno quantificati. Nei provvedimenti recanti diminuzioni di entrate tributarie talora si è provveduto a compensare il minore introito (9), talaltra no (10).

In altre ipotesi, invece, la mancanza riguarda solo una parte degli oneri deliberati: ciò dicasi in primo luogo del decreto-legge n. 103 del 1977 soppressivo dell'EGAM — nel testo modificato dalla legge di conversione — per l'importo complessivo di 260 miliardi di cui 230 relativi al 1978 — ai sensi della lettera a) dal secondo comma dell'articolo 7 — e 30 quale eccedenza della spesa di 120 miliardi prevista dalla successiva lettera b) per il 1977 e il 1978 rispetto all'autorizzazione per soli 90 miliardi recata per gli stessi anni dall'articolo 2 della legge n. 69 del 1973, e della quale viene disposto l'assorbimento nella spesa suddetta (11).

Altrettanto può osservarsi per le leggi, tutte del 1977, n. 426, per la parte concernente l'accollo allo Stato dell'onere per interessi derivante dalla proroga di un anno del rimborso di rate di mutui per circa 11 miliardi, n. 546 e n. 675, relativamente a spese destinate a gravare su esercizi decorrenti rispettivamente dal 1983 per la prima (290 miliardi) e dal 1981 per la seconda (1.930 miliardi).

b) *Fondi globali.* — Quanto alla copertura di spese pluriennali con esclusivo riferimento a fondi globali per la quota relativa all'esercizio in corso, la Corte ha già esposto in passato, ed in particolare nella relazione dello scorso anno, le proprie contrarie osservazioni, rinnovandole qui nel precedente capitolo, al quale si fa rinvio per l'intera problematica relativa a detti fondi.

Il sistema ha comunque ricevuto nel 1977 un'applicazione ben più limitata, quanto meno in termini di ammontare della spesa

(9) Leggi n. 20 del 1978, di conversione del decreto-legge n. 893 del 1977, 889 e 927 del 1977.

(10) Leggi nn. 350 e 798 del 1977.

(11) Il restante onere di 590 miliardi è coperto con ricorso al mercato finanziario a valere sulle autorizzazioni recate dal provvedimento di intervento nel settore industriale, il quale peraltro è stato emanato solo successivamente, cioè ad agosto (legge n. 675), mentre il decreto è di aprile. L'articolo 7, comunque, nel testo sostitutivo dalla legge di conversione, ha autorizzato il Comitato di liquidazione a farsi scontare da Cassa DD.PP., istituti di credito, assicurativi e previdenziali tutte le somme occorrenti, nell'ambito della intera spesa deliberata, così introducendo un oneroso sistema di finanziamento ed eludendo la ripartizione temporale delle erogazioni. Si vedano sull'argomento le considerazioni svolte più avanti nel capitolo relativo al Ministero delle partecipazioni statali.

interessata, ove si consideri che l'importo complessivo delle quote destinate dalle rispettive leggi a gravare sugli esercizi successivi al primo è stato di 2.235 miliardi (rispetto a 5.000 circa nel 1976), che a tale somma concorrono per la massima parte (2.080 miliardi) le autorizzazioni recate da due sole leggi, n. 38 e n. 372 del 1977, riguardanti il settore della difesa (12), e che per oltre la metà le autorizzazioni stesse concernono anni posteriori al 1981.

D'altro canto, proprio queste due leggi (che pur consentono alle leggi di approvazione dei bilanci di accrescere l'importo della spesa) offrono un vistoso esempio di applicazione di questo sistema di copertura in maniera più volte ed espressamente riconosciuta irregolare dalla stessa Amministrazione (13), ponendo cioè a carico degli esercizi successivi quote superiori, e di gran lunga, a quella gravante sul primo, finanziata con il fondo globale: rispettivamente, 35 miliardi per il 1977, e 100 miliardi annui dal 1978 in poi, secondo la legge n. 38; 35 per il 1977 e 120 dal 1978, secondo la legge n. 372.

A considerazioni analoghe dà luogo il ricorso a fondi globali per la copertura di spese continuative, ipotesi che si è anche essa verificata, peraltro, e più ancora che per le spese pluriennali, in un numero ridotto di casi rispetto al passato e generalmente per importi di limitata entità, fatte solo eccezioni per la legge n. 284 del 1977, concernente indennità per il personale di polizia e penitenziario (con onere stimato per lo stesso anno in 119 miliardi), e per il già citato decreto-legge n. 946 sulla finanza locale, gravante sul fondo globale per 1.250 miliardi relativi al 1977 (14) (15).

Resta comunque da ribadire che per spese del genere la copertura mediante fondi globali dà luogo a riserve più accentuate di quelle espresse in tema di spese pluriennali, trattandosi quasi sempre di oneri inderogabili, destinati naturalmente a crescere nel tempo, perché connessi a meccanismi automatici di lievitazione.

Altro fenomeno che nell'anno è apparso in diminuzione rispetto al passato è quello dell'impiego di fondi globali per finanziare autorizzazioni di spesa con fondi inizialmente accantonati per altre finalità, non essendo tali autorizzazioni comprese fra quelle indicate negli appositi « elenchi » allegati al bilancio di previsione (e per di più lasciandosi normalmente alla discrezione dell'Esecutivo la scelta degli accantonamenti da utilizzare). I soli casi relativi al 1977, in numero di cinque, risultano come di consueto dall'elenco n. 2 alla fine del capitolo, fornito dall'Amministrazione (16).

(12) Le altre sono le leggi nn. 107, 136, 192, 229, 413, 426, 488, 489, 545, 609, 630, 674, 812 e 884, tutte del 1977.

(13) Da ultimo, nelle citate Note informative per il Parlamento.

(14) Si è già rilevato all'inizio come manchino elementi per una distinta quantificazione degli oneri di diversa natura e durata recati dal provvedimento.

(15) Gli altri casi sono quelli delle leggi nn. 9, 21, 141, 184, 247, 393, 593, 608, 717, 889, tutte del 1977. Per la copertura dei miglioramenti economici ai dipendenti statali, invece, la legge n. 112 del 1977 ha utilizzato lo stanziamento del fondo da ripartire per l'indennità integrativa speciale (capitolo 6858 Tesoro).

(16) Emerge peraltro dagli stessi testi legislativi qualche caso analogo, come quello della legge n. 284 del 1977, già citata, con utilizzo per spese correnti (compensi a dipendenti) di fondi relativi ad investimenti (19 miliardi sul capitolo 9001 Tesoro).

Due, poi, sono stati i casi di impiego di disponibilità oltre il termine consentito dalla legge n. 64 del 1955, vale a dire oltre l'esercizio immediatamente successivo a quello di pertinenza di dette disponibilità (leggi n. 898 del 1976 e n. 229 del 1977): è da ricordare che contro tale sistema più volte criticato dalla Corte, non sono mancate esplicite prese di posizione nelle competenti sedi parlamentari (17), il che conforta l'auspicio che il dato relativo al 1977 preluda al totale abbandono del sistema medesimo.

c) *Prestiti*. — Assai sensibile, invece, sia per numero di provvedimenti che, e soprattutto, per l'entità delle somme, è stato l'aumento verificatosi nel ricorso all'indebitamento (18). Al complessivo ammontare di 20 mila miliardi circa, peraltro, concorrono per circa 19 mila miliardi soltanto quattro provvedimenti del 1977, e cioè la legge n. 546 per la ricostruzione del Friuli (3.050 miliardi), la legge n. 565 di finanziamento al Fondo ospedaliero (1.650 miliardi), la legge n. 675 per il settore industriale (7.371 miliardi), ed il decreto-legge n. 946 sulla finanza locale (6.825 miliardi). Non sono poi quantificati gli oneri previsti dai decreti-legge n. 291, recante provvedimenti per i lavoratori dei territori meridionali, e n. 307, per agevolazioni e sgravi contributivi nel Friuli (nel testo modificato dalla legge di conversione).

Un'indicazione dei mezzi per fronteggiare gli oneri derivanti dai prestiti si rinviene solamente nell'articolo 33, decimo comma, della legge n. 546, con riferimento alle maggiori entrate di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 648 del 1976 (19), mentre continua a mancare negli altri provvedimenti, secondo la prassi pressoché costantemente seguita, nonostante la contraria posizione della Corte costituzionale.

Sul ricorso al credito come strumento di copertura si richiamano le considerazioni formulate nel precedente capitolo, solo qui aggiungendo che nel 1977 esso ha assunto particolari non positive connotazioni: fra queste, oltre alla sua adozione per fronteggiare spese anche di natura corrente (si vede la citata legge di finanziamento del Fondo ospedaliero), la circostanza che la quasi totalità delle leggi qui considerate — con la sola notevole eccezione della legge n. 675 — si è discostata dal criterio, applicato da alcuni

(17) Senato, V Commissione permanente, relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1975 (n. 281-A); da ultimo, seduta 19 maggio 1977 della stessa Commissione (resoconto sommario, n. 34).

Per la Camera, V Commissione permanente (V Legislatura, n. 2529-2530/A, pagine 28 e 31).

(18) Leggi (o decreti-legge) n. 877 del 1976, e nn. 19, 191, 277, 291, 307, 375, 546, 565, 606, 675, 946, del 1977. Nella legge n. 179 del 1977, di ratifica dell'accordo istitutivo di un Fondo di sostegno finanziario dell'OCSE, il ricorso al mercato è previsto «ove necessario».

(19) Il diritto speciale sui concorsi pronostici, previsto da tale norma, è stato poi soppresso dalla legge n. 927 del 1977, che ha indicato a compenso della minore entrata i maggiori proventi recati dall'aumento del prezzo dei tabacchi.

D'altro canto, lo stesso articolo 33, decimo comma, citato nel testo, autorizza, ove necessaria, la ulteriore contrazione di prestiti.

anni, di provvedere almeno per gli oneri gravanti sull'esercizio in corso con gli accantonamenti dei fondi globali tanto per interessi e spese che per la rata capitale, ed ha invece previsto al riguardo una corrispondente maggiorazione delle emissioni.

Siffatto sistema — che fra l'altro l'articolo 3, quinto comma, della legge n. 951 del 1977 ha espressamente previsto per i certificati speciali di credito del Tesoro — non può non dare luogo a più specifiche riserve nell'ambito di quelle generali sulle autorizzazioni all'indebitamento, poiché esso rende evidente fin dall'inizio la mancanza di risorse effettive per sostenere gli oneri derivanti dai prestiti, incidendo altresì, in corso di esercizio, sull'equilibrio del bilancio già approvato (20), con l'aumento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni.

d) *Maggiori entrate.* — Anche il sistema di copertura mediante maggiori entrate ha assunto una significativa estensione, specialmente in termini di valore, in quanto riferito ad oneri per circa 2.800 miliardi (21) cui sono da aggiungere i 3.050 miliardi (maggiorati di interessi e spese) relativi al servizio di prestiti secondo la già citata previsione della legge n. 546.

A parte questa specifica spesa, coperta come si è visto con apposito cespite, la maggior parte dell'importo complessivo prima indicato risulta fronteggiata con il provento di inasprimenti fiscali sui prodotti petroliferi (decreti-legge nn. 691 del 1976 e 287 del 1977).

I provvedimenti interessati concernono nella maggioranza oneri destinati a gravare sul solo esercizio 1977, sicché l'indicazione di copertura esaurisce i suoi effetti nell'ambito di esso. Gli altri riguardano in due casi spese continuative e in un caso riduzione di entrata (22), ed in sei casi spese pluriennali (23).

Può osservarsi in proposito che anche in detti casi l'indicazione di copertura è espressamente riferita, in genere, al solo esercizio iniziale, senza alcun cenno a quelli successivi (24).

(20) Un caso particolare, che può considerarsi alla stregua di una forma occulta ed onerosa di indebitamento, per i successivi effetti sul bilancio, è quello già considerato a proposito del decreto-legge n. 103, dell'autorizzazione ai destinatari di provvidenze a scontare anticipatamente presso istituti di credito le future erogazioni statali.

È anche da rilevare che fra gli strumenti di indebitamento la legge n. 675 ha previsto i Buoni ordinari del tesoro, sul che si richiamano le perplessità avanzate dalla Corte nella relazione sul rendiconto generale per il 1975, e condivise dalla V Commissione del Senato (vedi citata relazione n. 281-A, pagina 3).

(21) Leggi (o decreti-legge) nn. 15, 19, 114, 285, 307, 324, 403, 404, 412, 513, 573, 639, 681, 809, 875 e 927, tutte del 1977. Il decreto-legge n. 15 e la legge n. 573 del 1977 concernenti sgravi contributivi hanno poi comportato ulteriori spese per 970 miliardi, recepite nel secondo provvedimento di variazione al bilancio (legge n. 629 del 1977, capitolo 3602 del Ministero del lavoro).

(22) Rispettivamente, leggi nn. 324 e 875, e legge n. 927, tutte del 1977.

(23) Leggi nn. 285, 403, 404, 513, 546 e 639, tutte del 1977.

(24) Che dell'incidenza sugli esercizi futuri non si sia tenuta sufficiente considerazione risulta alquanto evidente nella legge n. 875, dove alla natura continuativa dell'onere (miglioramenti ai pensionati di guerra, valutati nel 1977 in 74 miliardi) fanno riscontro cespiti di portata incerta e contingente, e cioè quelli derivanti dal decreto-legge n. 543 del 1976 (*recte*: dalla legge di conversione n. 689 dello stesso anno) concernente disposizioni penali in materia valutaria.

In particolare, con inspiegabile difformità di criterio, soltanto due delle leggi recanti spese pluriennali considerano l'onere nella sua globalità (25), mentre le rimanenti limitano l'indicazione alla quota relativa al 1977, il che appare ancor più criticabile quando le successive sono di ammontare superiore, come nel caso della legge n. 404.

e) *Altre modalità.* — Una insoddisfacente considerazione degli oneri futuri si rileva anche nelle altre indicazioni di copertura contenute in diverse leggi autorizzanti spese continuative.

Per l'ammontare stesso dell'onere annuo, deve anzitutto menzionarsi la legge n. 112 del 1977, per la copertura dei miglioramenti economici al personale statale, fronteggiata con impiego dello stanziamento di cui al capitolo 6858 Tesoro, cioè del fondo da ripartire in relazione alla misura dell'indennità integrativa speciale. L'impiego di siffatta disponibilità, già vincolata con destinazione certa ad altra finalità (il capitolo ha dovuto infatti essere reimpinguato con la legge n. 232 del 1977, in sede di prima variazione al bilancio), non può dirsi conforme alla natura dell'onere, anch'esso dotato di rigidità per il futuro.

Così pure è a dire di quei casi (già posti criticamente in luce nel passato), nei quali la quota del primo anno risulta fronteggiata con riduzione di stanziamenti relativi a fabbisogni soggetti a naturale lievitazione in avvenire, come quelli conerenti oneri di funzionamento (26), ovvero a carico del competente capitolo spesso con l'aggiunta « ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi » (27), trattandosi in questa seconda ipotesi di espressione anche formalmente inidonea ad assolvere al dettato costituzionale.

Ancor meno regolari, infine, debbono considerarsi quelle ipotesi nelle quali, con formule varie, vengono configurate come mezzi di copertura, o « disponibilità », autorizzazioni a spendere, emanate in decorsi esercizi, e per di più fronteggiate, a propria volta, con risorse che non sempre risultano di sicura consistenza, specialmente per gli esercizi successivi (28).

(25) Leggi n. 285 e (in maniera più implicita) n. 546, del 1977.

(26) Leggi nn. 283, 557 e 575, tutte del 1977.

(27) Leggi nn. 394, 663, 736, 808, 932, tutte del 1977.

(28) La legge n. 114 del 1977, recante benefici retributivi per il personale finanziario, fa riferimento allo stanziamento previsto dall'articolo 17, comma ottavo, della legge delega per la riforma tributaria (n. 825 del 1971), a fronteggiare il quale venivano indicate le maggiori entrate derivanti dai tributi esistenti e da quelli nuovi, in relazione all'aumento del reddito nazionale « secondo le previsioni del programma economico nazionale ».

La legge n. 216 del 1977 imputa la spesa alle « disponibilità » previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1974, norma che in realtà contiene una mera autorizzazione, per di più non eccedente il 1976 e con copertura limitata al solo 1974.

Mere autorizzazioni di spesa, richiamate dalla legge n. 349 del 1977, sono i « fondi » previsti dall'articolo 5 della legge n. 431 del 1968 e successive modificazioni.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	ESTREMI E DENOMINAZIONI		Comlessivo (b)
	Onere indicato (in milioni)	Annua (a)	
Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875 convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 43 — Disposizioni transitorie sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo	—	—	24.500
Decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 876 convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 47 — Assistenza straordinaria in favore dei connazionali rimpatriati dall'Etiopia nel 1975 e nel 1976	—	—	1.500
Decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 48 — Contributo speciale per il pagamento di retribuzioni e per il pagamento dei fornitori delle aziende del gruppo EGAM	—	—	90.000
Legge 24 dicembre 1976, n. 898 — Nuova regolamentazione delle servitù militari (per il 1976 e al 1977)	—	—	3.300
Decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 — Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province	—	—	(1)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 19 gennaio 1977, n. 9 — Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare	1.500 (2)	—
Decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 convertito nella legge 7 aprile 1977, n. 102 — Contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione nonché modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto	—	450.000 (3)
Decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106 — Decadenza della Società autostrada romane ed abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere (quote varie, fino al 1979)	—	383.000
Legge 4 febbraio 1977, n. 21 — Norme riguardanti i contratti e gli assegni biennali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766	8.250 (4)	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 16 febbraio 1977, n. 38 — Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare (fino al 1986)	—	935.000 (5)
Legge 23 febbraio 1977, n. 50 — Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba (per il 1976)	—	108
Decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61 — Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero (non convertito in legge recepito poi nel d.d.l. n. 723 Senato)	3.500	—
Legge 23 febbraio 1977, n. 74 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra firmato a l'Aia il 28 giugno 1972	—	(6)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 12 marzo 1977, n. 88 — Istruzione professionale del personale postelegrafonico e sperimentazione di una nuova organizzazione del lavoro nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni (per il 1976)	—	8.300
Decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 convertito nella legge 6 giugno 1977, n. 267 — Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale ed all'Ente nazionale idrocarburi (quote varie, fino al 1981)	—	260.000 (7)
Legge 6 aprile 1977, n. 107 — Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetractile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslavia, affondata nelle acque territoriali italiane (per il 1977 e il 1978)	—	10.000
Legge 14 aprile 1977, n. 112 — Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato	667.000 (8)	233.000 (8)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 13 aprile 1977, n. 114 — Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (fino al 1980)	—	1.080 (9)
Legge 4 aprile 1977, n. 121 — Norme modificative della legge 7 giugno 1975, n. 259, relativa al personale non insegnante dell'Università	(9-bis)	—
Legge 4 aprile 1977, n. 135 — Disciplina della professione di raccomandatario marittimo	1	—
Legge 13 aprile 1977, n. 136 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976 (dal 19 giugno 1976, per tre anni)	—	7.500
Legge 13 aprile 1977, n. 141 — Interventi a favore delle attività teatrali di prosa	2.000 (10)	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 13 aprile 1977, n. 145 — Provvedimenti per la società umanitaria Fondazione P.M. Loria di Milano	—	450
Legge 21 aprile 1977, n. 164 — Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro.	(11)	740
Legge 23 marzo 1977, n. 179 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975	—	(11-bis)
Legge 6 aprile 1977, n. 184 — Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 (onere biennale) . . .	35	—
Legge 6 aprile 1977, n. 185 — Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione	(12)	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Comlessivo (b)
Legge 2 maggio 1977, n. 186 — Elevazione del contingente delle unità di leva per l'incorporamento nel Corpo degli agenti di custodia quali volontari ausiliari	(13)	—
Legge 13 aprile 1977, n. 191 — Adesione all'accordo istitutivo della Banca internazionale di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione (dal 1976 al 1978)	—	76.000 (14)
Legge 2 maggio 1977, n. 192 — Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (dal 1976 al 1980)	—	10.000
Legge 5 maggio 1977, n. 209 — Norme integrative ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (per il 1977)	—	4.000 2.500 *

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimate (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge 13 aprile 1977, n. 216 — Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a media termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunità, firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973 (dal 1974 al 1980)	—	1.851 (15)
Legge 24 maggio 1977, n. 227 — Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei decreti inerenti alla esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economico e finanziaria in campo internazionale	—	(16)
Legge 16 maggio 1977, n. 229 — Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale delle società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società .	—	43.930
Legge 16 maggio 1977, n. 237 — Autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi dell'IRVAM (per il 1977) .	—	(17)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge 23 maggio 1977, n. 239 — Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale	—	23
Legge 31 maggio 1977, n. 247 — Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	1.500 (18)	—
Legge 6 giugno 1977, n. 277 — Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association IDA)	—	102.399
Legge 27 maggio 1977, n. 283 — Modificazioni alla legge 8 marzo 1968, n. 177, concernente la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF)	5	—
Legge 27 maggio 1977, n. 284 — Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari	119.470 (19)	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 1° giugno 1977, n. 285 — Provvedimenti per l'occupazione giovanile (fino al 1980)	—	1.060.000
Decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 501 — Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali	—	(20)
Decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307 convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 500 — Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonché dei termini di prescrizione e di scadenza in materia di tasse	—	(21)
Legge 7 giugno 1977, n. 323 — Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa (per il 1977)	(22)	1.000
Legge 7 giugno 1977, n. 324 — Modifiche alla legge 25 luglio 1973, n. 438, concernente « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo « Biennale di Venezia »	2.000	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 7 giugno 1977, n. 331 — Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il primo gruppo di opere della ferrovia metropolitana di Roma da Osteria del Curato a Termini e a Prati (per il 1977)	—	10.000
Legge 9 giugno 1977, n. 338 — Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero	15	—
Legge 29 giugno 1977, n. 349 — Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti municipalistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria	(23)	—
Decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350 convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509 — Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti	—	(24)
Legge 9 giugno 1977, n. 358 — Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una agenzia spaziale europea (ASE), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975 (dal 1976 al 1980)	—	1.000

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 16 giugno 1977, n. 372 — Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'esercito (fino al 1986)	—	1.115.000 (25)
Legge 23 giugno 1977, n. 373 — Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684 sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (per il 1977)	—	18.000
Decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375 convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 536 — Conferimento di fondi al Mediocredito centrale (fino al 1981)	—	500.000
Legge 28 giugno 1977, n. 393 — Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.	48	—
Legge 28 giugno 1977, n. 394 — Potenziamento dell'attività sportiva universitaria	1.200 (26)	—
Legge 1° luglio 1977, n. 403 — Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni (fino al 1981)	—	1.670.000 30.000 *

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 1° luglio 1977, n. 404 — Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena (fino al 1982)	—	400.000
Legge 19 luglio 1977, n. 412 — Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'Amministrazione finanziaria	19.850 (27)	—
Legge 22 luglio 1977, n. 413 — Misure urgenti per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (per il 1977 e il 1978)	—	110.000
Legge 22 luglio 1977, n. 426 — Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (per il 1977 e il 1978).	—	127.762
Legge 16 maggio 1977, n. 441 — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975 (per il 1977)	—	70

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimate (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	ESTREMI E DENOMINAZIONI		Onere indicato (in milioni)
	Annua (a)	Comlessivo (b)	
Legge 19 luglio 1977, n. 442 — Contributo al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) (per il 1976)	—		55
Legge 19 luglio 1977, n. 443 — Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale (per il 1977)	—		200
Legge 22 luglio 1977, n. 488 — Concessione di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) fino al 1979)	—		600
Legge 22 luglio 1977, n. 489 — Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per il quinquennio 1977-81 (fino al 1981)	—		1.000
Legge 8 agosto 1977, n. 513 — Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (per il 1977 e il 1978)	—		770.000
			20.000 *

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 4 agosto 1977, n. 516 — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con re-munerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita (28)	—	—
Legge 4 agosto 1977, n. 517 — Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifico dell'ordinamento scolastico (29)	—	—
Legge 1° agosto 1977, n. 545 — Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora (fino al 1981)	—	14.000
Legge 8 agosto 1977, n. 546 — Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (fino al 1982 per 3.035 miliardi, e fino al 1997 per ulteriori 290)	—	3.325.000

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 8 agosto 1977, n. 547 — Aumento, per l'anno 1977, delle maggiorazioni previste in favore dei comuni e delle province dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 (per il 1977)	—	460.000
Legge 8 agosto 1977, n. 548 — Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze	300	—
Legge 8 agosto 1977, n. 556 — Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095	984 (30)	—
Legge 8 agosto 1977, n. 557 — Assunzione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727	650	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 8 agosto 1977, n. 565 — Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (per il 1977)	—	1.650.000 (31)
Legge 8 agosto 1977, n. 573 — Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi (per il 1977)	—	58.000 (32)
Legge 8 agosto 1977, n. 575 — Estensione dei benefici di inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti	12	—
Legge 4 agosto 1977, n. 592 — Norme integrative di attuazione dei regolamenti delle Comunità europee concernenti la concessione del premio per l'estirpazione di talune varietà di peri e meli (per il 1977)	—	5.878

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 4 agosto 1977, n. 593 — Finanziamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni (dal 1976)	100	—
Legge 4 agosto 1977, n. 594 — Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Attilio Piccioni	—	(33)
Legge 8 agosto 1977, n. 595 — Determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo	—	(34)
Legge 8 agosto 1977, n. 606 — Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) (per il 1977 e il 1978)	—	17.600 (35)
Legge 8 agosto 1977, n. 607 — Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana per l'anno 1976 al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U.N.D.P.)	—	3.600

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 8 agosto 1977, n. 608 — Aumento del contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (U.N.I.D.O.)	270	—
Legge 8 agosto 1977, n. 609 — Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 77-78	—	600
Legge 8 agosto 1977, n. 630 — Contributo straordinario all'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale dell'artigianato» di Firenze per il completamento della nuova sede (fino al 1979)	—	3.000
Legge 8 agosto 1977, n. 639 — Interventi per le zone del Piemonte colpite dall'alluvione del maggio 1977 (per il 1977 e il 1978)	—	76.000 1.500 *
Legge 8 agosto 1977, n. 663 — Statizzazione di istituti musicali parreggiati	2.503	11.590
Legge 8 agosto 1977, n. 674 — Ratifica ed esecuzione del quinto accordo sullo stagno, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975	19	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	ESTREMI E DENOMINAZIONI	
	Onere indicato (in milioni)	Comlessivo (b)
	Annua (a)	
Legge 12 agosto 1977, n. 675 — Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore (spesa pluriennale fino al 1982; limiti di impegno fino al 1994)	—	7.616.000 2.380.000 *
Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803 — Provvidenze straordinarie per il settore vitivinicolo	—	19.610
Legge 24 settembre 1977, n. 717 — Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari . . .	360	—
Legge 28 settembre 1977, n. 736 — Assunzione e sistemazione a ruolo del personale già dipendente da organismi militari operanti nell'ambito della NATO e destinato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	245 (36)	717
Decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 939 — Distillazione agevolata di patate (per il 1977)	—	(37)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 25 ottobre 1977, n. 802 — Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243 istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni (fino a marzo 1978)	—	125
Legge 25 ottobre 1977, n. 808 — Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docente dell'Università	23.685 (38)	5.332 (38)
Legge 27 ottobre 1977, n. 809 — Misure urgenti per l'editoria (per il 1977)	—	25.000
Legge 14 ottobre 1977, n. 812 — Contributo all'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (UNITAR), per il quinquennio 1976-80 (dal 1976 al 1980)	—	157
Legge 24 ottobre 1977, n. 813 — Disposizione per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Dossola confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 (per il 1977 e il 1978)	—	2.000

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 24 ottobre 1977, n. 814 — Avanzamento limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei capitani del Corpo delle guardie di finanza	15 (39)	—
Legge 27 ottobre 1977, n. 815 — Nuova misura del compenso annuo a favore della usufruttuaria della Rocca di Gradara (Pesaro), signora Alberta Porta Natale (dal 1974 al 1977)	—	16
Legge 31 ottobre 1977, n. 828 — Concessione di un contributo straordinario per il V Congresso internazionale di psicossomatica in ostetricia e ginecologia	—	100
Legge 11 novembre 1977, n. 848 — Aumento del contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione	390	570
Legge 3 ottobre 1977, n. 863 — Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (per il 1976 e il 1977)	—	17.500 (40)

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).

(b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna. L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Legge 29 ottobre 1977, n. 875 — Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordina- mento delle pensioni di guerra	74.000	—
Legge 3 dicembre 1977, n. 884 — Contributo per la partecipazione italiana al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (fino al 1979)	—	22.500
Legge 14 novembre 1977, n. 889 — Importazione ed esportazione di bestiame, carni, prodotti ed avanzi animali da e per i Paesi della Comunità economica europea. Soppressione di diritti fissi di visite sanitarie	13.000 (41)	—
Legge 29 novembre 1977, n. 891 — Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 (per il 1978)	—	20.000

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
ESTREMI E DENOMINAZIONI		
Decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1° febbraio 1978, n. 20 — Modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli, e di imposta di fabbricazione sulla birra	—	(42)
Legge 9 dicembre 1977, n. 901 — Finanziamenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i progetti FEOGA . . .	—	5.000 *
Legge 16 dicembre 1977, n. 927 — Abolizione del diritto speciale di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648	(42)	—
Legge 21 dicembre 1977, n. 932 — Disposizioni in favore dei militari del Corpo delle guardie di finanza in particolari situazioni	30	—
Legge 23 dicembre 1977, n. 933 — Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra	—	2.500 *

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Leggi recanti oneri di bilancio pubblicate nel 1977.

ESTREMI E DENOMINAZIONI	Onere indicato (in milioni)	
	Annuo (a)	Complessivo (b)
Legge 23 dicembre 1977, n. 937 — Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti della pubbliche amministrazioni	(43)	—
Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 40 — Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (per il 1977)	—	27.000
Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 846, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 — Provvedimenti urgenti per la finanza locale	8.075.000(44)	—

(a) Per i soli oneri continuativi, secondo l'entità stabilita o stimata (in genere per il primo esercizio).
 (b) A carico di uno o più esercizi. Le annotazioni fra parentesi dopo le denominazioni delle leggi si riferiscono a questa colonna.
 L'eventuale asterisco indica trattarsi di limiti d'impegno.

Note.

- (1) Oneri eventuali ed indeterminati, per garanzia dello Stato nel rimborso dei mutui contratti dagli enti. Si veda il successivo decreto-legge n. 946.
- (2) Onere relativo al 1977. Sul 1976 grava un onere di 270 milioni.
- (3) Onere relativo al periodo 1° febbraio - 30 giugno 1977. Per il successivo periodo 1° luglio 1977 - 31 gennaio 1978 la determinazione dell'onere è demandata ad intese fra il Ministro del tesoro e le gestioni previdenziali, nei limiti di stanziamento risultante da una emananda legge di variazione al bilancio 1977.
- (4) Onere valutato per il 1977. Sul 1976 grava un onere di 5,2 miliardi.
- (5) Onere aumentabile sia per il 1977 (fino a 65 miliardi) che per gli anni successivi (con la legge di bilancio).
- (6) L'articolo 1 dell'accordo prevede il pagamento di 1 milione di fiorini olandesi. La legge non indica l'onere in lire né prevede copertura.
- (7) Quota parte della complessiva spesa di 850 miliardi autorizzata, al netto dell'utilizzo di altre autorizzazioni (vedi articolo 8).
- (8) Onere stimato per il 1977, dal 1° febbraio. La cifra di 233 miliardi nella seconda colonna rappresenta l'onere maturato per il periodo anteriore. Non è quantificato l'onere recato dall'articolo 5, riguardante l'aggio ai ricevitori del lotto.
- (9) Ulteriore onere, non quantificato, ma « nei limiti degli stanziamenti di bilancio », per la proroga dell'autorizzazione a spese per mezzi di funzionamento fino al 1980 (articolo 22, primo comma, ultima parte).
- (9-bis) Esclude in gran parte la già prevista riassorbibilità di un assegno ai dipendenti interessati.
- (10) Dal 1976.
- (11) Nella seconda colonna è indicata la spesa complessiva riferentesi agli anni 1976 e 1977 (rispettivamente 600 e 140 milioni). La determinazione dei successivi importi annuali è demandata alle leggi di approvazione dei bilanci.
- (11-bis) Onere non quantificato in lire corrispondente al valore di 1,4 miliardi di DSP, previsti dall'allegato all'accordo.
- (12) Per l'onere, non quantificato, ed in parte eventuale, la legge autorizza l'istituzione di appositi capitoli di bilancio.
- (13) Alle unità reclutate è attribuito il trattamento economico del carabiniere ausiliario (articolo 2, comma secondo, legge n. 198 del 1975).
- (14) Controvalore in lire (stima) dell'onere indicato dall'articolo 3 in 123 milioni di dollari, alla data del 18 ottobre 1973, più gli interessi di preammortamento valutati per l'anno 1977 in 270 milioni di lire (articolo 8).
- (15) Maggiore spesa risultante dall'aumento di precedente autorizzazione, recata dalla legge n. 407 del 1974.
- (16) Oneri indeterminati, ed in parte eventuali o facoltativi.
- (17) Onere non quantificato, nei limiti di stanziamento già iscritto in bilancio.
- (18) La cifra indica l'onere, stimato per il 1977, per spese postali.
- (19) Onere valutato per marzo-dicembre 1977.
- (20) Onere non quantificato, da coprire con prestiti.
- (21) Onere non quantificato.

Note.

- (22) Onere continuativo non quantificato.
- (23) Oneri non quantificati (articolo 13).
- (24) Onere non quantificato, per minore entrata rispetto alla previsione del bilancio in corso.
- (25) Oneri aumentabili con la legge di bilancio.
- (26) Oneri aumentabili con la legge di bilancio.
- (27) Durata prevista fino all'emanazione di nuove discipline generali (articolo 9, commi primo e secondo).
- (28) Onere continuativo non quantificato.
- (29) Onere eventuale, fronteggiato con la soppressione delle classi di aggiornamento (articolo 7).
- (30) Per la parte relativa a compensi per lavoro straordinario ai dirigenti, l'autorizzazione è limitata al 31 dicembre 1979 (articolo 15, primo comma) ed ha carattere aggiuntivo fino al 30 settembre 1978 (id. secondo comma). Non è delimitato l'eventuale ulteriore onere derivante dalla determinazione del premio di rendimento secondo il sistema di cui all'articolo 9 della legge n. 382 del 1975 (id. ultimo comma).
- (31) Onere derivante dalla rideterminazione delle somme dovute al Fondo per il 1975 e il 1976.
- (32) Si veda la nota (3), relativa al decreto-legge n. 15.
- (33) Oneri non quantificati.
- (34) Oneri non quantificati.
- (35) Stima del controvalore di 20 milioni di dollari, indicato dalla legge, più interessi di preammortamento per 114 milioni.
- (36) L'onere continuativo è quello stimato per il 1978. La spesa è destinata ad esaurirsi per il previsto riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
- (37) Minore entrata non quantificata.
- (38) La spesa continuativa decorre dal 1978. L'onere di 5,3 miliardi grava sul 1977.
- (39) Onere limitato nel tempo per riassorbimento dei posti in eccedenza.
- (40) Per gli anni successivi al 1977, si demanda alla legge di bilancio la determinazione dell'onere.
- (41) Minore entrata. L'onere è valutato per il 1977.
- (42) Minore entrata non quantificata.
- (43) Onere formalmente eventuale, non quantificato.
- (44) Onere complessivamente valutato per il 1978 per spese relative a rate di mutui, a quote di tributi ed altri interventi a carico dello Stato, non quantificate distintamente.

Elenco n. 2.

Leggi intervenute nell'anno 1977 con copertura a carico dei fondi globali dello stesso anno, finanziate con accantonamenti destinati ad altre finalità (con l'indicazione degli accantonamenti utilizzati):

	ONERE 1977 (in milioni)
	—
Legge 13 aprile 1977, n. 141 — Interventi a favore delle attività teatrali di prosa	2.000
Parziale utilizzo dell'accantonamento « Abolizione diritti sulle carni, portuali e aeroportuali (direttive CEE) » (capitolo 6856, elenco n. 5).	
Legge 23 maggio 1977, n. 239 — Nuovo termine per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	23
Parziale utilizzo dell'accantonamento « Aumento importo annuo dei contratti con laureati e assegni biennali » (id.)	
Legge 22 luglio 1977, n. 489 — Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per il quinquennio 1977-1981	200
Parziale utilizzo dell'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ecc. » (id.).	
Legge 8 agosto 1977, n. 548 — Corresponsione di uno speciale premio al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamati d'autorità nell'anno 1977 in servizio temporaneo per speciali esigenze	300
Parziale utilizzo dell'accantonamento « Revisione dei contributi di cui alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, per il funzionamento delle carceri mandamentali » (id.).	
Decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito nella legge 31 ottobre 1977, n. 803 — Provvidenze straordinarie per il settore vinicolo	2.285
Parziale utilizzo dell'accantonamento « Modificazioni alle vigenti misure di aggio per i rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei valori bollati » (id.).	

CAPITOLO III.

DISCIPLINA DELLE SPESE INERENTI A FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI

In ordine al regime proprio dei fondi gestiti dalle amministrazioni regionali per l'esercizio di funzioni statali delegate alle regioni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, assumono un peculiare significato le disposizioni contenute nelle leggi 22 luglio 1975, n. 382, e 19 maggio 1976, n. 335.

La prima di tali leggi, nel dettare i criteri direttivi per la emanazione di norme delegate, ha anzitutto previsto il conferimento alle regioni della facoltà di emanare norme legislative di organizzazione e *di spesa* nelle materie oggetto della delega statale, nonché norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, ed anche di subdelegare agli enti locali le relative funzioni (articolo 1, comma terzo, n. 3).

Più specificamente, la stessa legge ha demandato al legislatore delegato di disciplinare « i rapporti finanziari » fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio di dette funzioni (articolo 1, comma terzo, cit., n. 4), con ciò prefigurando un regime nettamente differenziato rispetto a quello già in precedenza stabilito (articolo cit., comma primo, lettera *f*) per l'assegnazione dei fondi inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite alle regioni medesime, in quanto proprie di queste ultime, assegnazione caratterizzata dalla indistinta confluenza delle somme relative nei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.

Quanto alla legge n. 335 del 1976, essa ha innovato al precedente regime, per il quale le somme percepite dalle regioni per l'esercizio di funzioni delegate figuravano nei bilanci regionali fra le entrate e le spese per contabilità speciali, ed ha introdotto norme più dettagliate per assicurare, in primo luogo, il vincolo delle assegnazioni in parola alle specifiche loro destinazioni (articolo 21, primo comma) (1), ed inoltre la loro apposita e separata rappresen-

(1) Lo stesso vincolo è stabilito per i fondi assegnati a finanziamento dei programmi di sviluppo (articolo 21 citato).

tazione nel bilancio regionale, sia con il comprenderle in un titolo di entrata diverso da quello comprendente le assegnazioni sul fondo comune (2), sia con l'obbligo di destinare capitoli distinti alle spese proprie ed a quelle per funzioni delegate (articolo 9, comma quarto, lettera c), e di evidenziare anche riassuntivamente le entrate e le spese in parola (articolo 10, comma secondo, lettera a).

A svolgimento delle direttive contenute nella citata legge n. 382, il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha disciplinato separatamente le assegnazioni di fondi relativi alle funzioni trasferite (articoli 126, 130 e 134) e quelle concernenti invece le funzioni delegate (articolo 131).

Nel primo caso, soprattutto con la prevista soppressione dei relativi capitoli di spesa del bilancio statale, e con il divieto della loro riproduzione (articolo 126, comma terzo), nonché con la confluenza delle somme negli appositi «fondi» viene chiaramente accentuata la piena ed assoluta titolarità della gestione da parte delle regioni.

Nel secondo caso, invece, la prevista determinazione annuale degli stanziamenti, dietro proposta dei ministri specificamente competenti in ciascun settore, udita l'apposita commissione interregionale, nonché l'assunzione a carico dello Stato degli oneri di funzionamento, configurano il permanere e la continuità di un collegamento della gestione dei fondi con le determinazioni degli organi responsabili della gestione diretta del bilancio statale, collegamento riconducibile a quel concetto di «rapporti finanziari» (assente del tutto, invece, per le funzioni trasferite) espresso dalla citata norma della legge n. 382 (3).

Non influisce sul problema della titolarità (o contitolarità) della gestione l'altra previsione di detta legge relativa a poteri legislativi di organizzazione e di spesa delle Regioni nelle materie delegate, quanto meno nel senso che essa può soltanto assumere valore ricognitivo rispetto alla disciplina costituzionale, la quale consente alla legge ordinaria solo il conferimento di poteri normativi di attuazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In ogni caso, il discorso qui svolto attiene ai fondi assegnati dallo Stato, e non ovviamente alle eventuali integrazioni da parte regionale.

Neppure, d'altro canto, l'intervento di una normativa regionale di attuazione inciderebbe sul problema suddetto, poiché essa non

(2) Nell'ambito di detto titolo, le leggi regionali di contabilità finora emanate hanno previsto poi un'apposita categoria per i fondi in parola: così per il Lazio (legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, articolo 11), per la Liguria (legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, articolo 24), per il Piemonte (legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, articolo 29), per la Puglia (legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, articolo 28), per l'Emilia-Romagna (legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, articolo 24).

(3) Nelle classificazioni delle spese statali, inoltre, le assegnazioni inerenti a funzioni proprie sono raggruppate a parte come «interventi a favore della finanza regionale e locale», mentre quelle relative alle funzioni delegate figurano assieme alle altre spese direttamente effettuate dallo Stato nei singoli specifici settori di intervento (istruzione, industria, ecc.), e non solo negli stessi aggregati, ma pure negli stessi capitoli.

potrebbe unilateralmente disciplinare i « rapporti finanziari » inerenti alla gestione medesima.

Non può tuttavia dirsi che la direttiva inerente alla regolamentazione di tali rapporti sia stata compiutamente svolta dal citato decreto presidenziale.

Quest'ultimo, ovvero il testo di riforma della contabilità statale considerato del capitolo I, avrebbero dovuto rappresentare la sede per meglio disciplinare i raccordi tra bilancio statale e la gestione delegata, anche successivamente alla somministrazione dei fondi alle Regioni, non diversamente da quanto fatto dalla legge n. 335 in ordine al bilancio regionale, circa i fondi gestiti dagli enti locali per l'esercizio di funzioni regionali delegate.

In proposito, l'articolo 11 della citata legge, al terzo comma, prevede l'emanazione di norme regionali volte sia a disciplinare le modalità di rappresentazione delle gestioni delegate nei bilanci di detti enti, sia ad assicurare il « controllo regionale » sulla destinazione dei fondi (controllo evidentemente diverso e più penetrante di quello di cui all'articolo 130 Costituzione, altrimenti sarebbe stato superfluo prevederlo). Inoltre, l'articolo 27, terzo comma, della legge medesima stabilisce che al rendiconto generale della Regione siano allegati, al pari che quelli di enti ed organismi strumentali di essa, rendiconti riassuntivi delle gestioni suddette.

Tali disposizioni sono state recepite nelle leggi regionali di contabilità finora emanate, e tradotte in un'articolata disciplina che, oltre a prevedere la specifica « certificazione » o « dimostrazione » delle spese effettuate dagli enti, perviene in taluni casi a sancire esplicitamente la restituzione alla Regione dei fondi non utilizzati (4).

Tutti gli elementi fin qui considerati concorrono nel delineare per le gestioni in esame i caratteri sostanziali propri di gestioni « per conto »: di gestioni cioè nelle quali, pur senza negare la confluenza in misura più o meno estesa di interessi propri del delegato (5) sussiste in ogni caso come componente normale ed ineliminabile l'interesse istituzionalmente affidato per ciascun settore di competenza alla cura del delegante.

A conferma, sta la puntuale norma di organizzazione posta dall'articolo 121 della Costituzione, nella parte in cui esso concentra nel Presidente della Giunta regionale la direzione dell'esercizio delle funzioni delegate, e sottopone detto organo alle « istruzioni » *vincolanti* del Governo centrale.

Indipendentemente da ogni problema definitorio in ordine al rapporto che la norma viene in tal modo ad istituire fra Amministrazione dello Stato ed Amministrazione regionale, si può comunque

(4) Legge regionale della Puglia, 30 maggio 1977, n. 17 articolo 35, ultimo comma; legge regionale del Piemonte, 13 marzo 1973, n. 12, articolo 78, secondo comma. Nel Friuli-Venezia Giulia, un apposito regolamento (Bollettino Ufficiale n. 84 del 1977) ha altresì stabilito la corresponsione alla Regione di interessi attivi sulle somme poste a disposizione degli Enti, per il periodo di giacenza nelle tesorerie di questi.

(5) Questa confluenza è resa evidente dall'intervento, già ricordato, dell'apposita Commissione interregionale in sede di determinazione dei fondi.

osservare, in sintesi, che essa fa permanere le funzioni delegate, anche nel momento del loro *esercizio*, nell'ambito di responsabilità della prima (e valga al riguardo ricordare anche il potere sostitutivo conseguentemente confermato dalla legge n. 382). In proposito va aggiunto che, sotto il profilo della morfologia contabile, il trasferimento delle somme con mandato diretto è lo strumento adoperato anche per la maggior parte delle gestioni fuori bilancio legislative autorizzate, gestioni che anch'esse si svolgono, per definizione, « nell'ambito » dell'amministrazione statale, come testualmente leggesi nell'intitolazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (6), ed in quanto tali sono soggette al controllo della Corte dei conti mediante presentazione di consuntivi.

Quello dei controlli è uno dei diversi aspetti del generale problema considerato, e si incentra nell'alternativa fra l'assoggettamento dell'attività delegata al regime di controllo cui è sottoposto il delegante ed il regime che invece è stabilito per il delegato.

Tale aspetto, per quanto concerne la delega dallo Stato alle Regioni, non è stato finora espresso oggetto di normativa generale. Nell'unico caso in cui esso è stato specificamente affrontato, il legislatore ha adottato la prima delle due soluzioni: ciò con la legge 8 ottobre 1976, n. 688 (di conversione del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, recante misure per l'inquinamento da diossina) il cui articolo 2 stabilisce che, per la parte in cui il rendiconto dell'apposita gestione fuori bilancio istituita presso la Regione Lombardia si riferisce a funzioni statali delegate, esso sia sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Può essere utile aver presente che tale norma fu introdotta dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati in adesione e con espresso riferimento — come risulta dai resoconti parlamentari — alla posizione assunta dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato, posizione motivata dalla pertinenza alla gestione statale dei fondi somministrati alle Regioni per l'esercizio delle deleghe.

Maggiori punti di riferimento si hanno in materia di funzioni regionali delegate agli enti locali. Tale materia, peraltro, ha rappresentato solamente l'occasione da cui la Corte costituzionale ha preso spunto per una enunciazione di portata generale, dichiarando « perfettamente logico » che sugli atti emessi nell'esercizio di funzioni delegate i controlli fossero quelli stessi relativi agli atti propri del delegante (sentenza n. 40 del 1972).

Allo stesso criterio si ispira una norma ad applicazione circoscritta ma di livello costituzionale, e cioè l'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, a norma del quale gli atti degli enti locali inerenti a funzioni regionali a questi delegate sono soggetti al controllo della Corte dei conti, cioè dello stesso organo che esercita il controllo sull'Amministrazione regionale.

(6) Anche queste ultime, fra l'altro, hanno un bilancio proprio, talora con apposita ed articolata disciplina, pur esaurendosi ovviamente tale bilancio nella sola particolare gestione cui si riferisce.

Difforme, invece, da tale principio, ed aderente all'altra soluzione della cennata alternativa, è l'articolo 4 della citata legge n. 382 del 1975, che, modificando la disciplina esaminata dalla Corte costituzionale nella ricordata occasione (7), ha attribuito il controllo sugli atti degli enti locali inerenti a funzioni regionali delegate agli stessi organi regionali di cui all'articolo 130 della Costituzione. Anzi, con disposizione che specificamente si riflette sul problema qui esaminato, detto articolo prevede che agli stessi organi spetti il controllo anche nel caso di funzioni statali oggetto della sub-delega che la legge medesima ha introdotto.

Della costituzionalità di tale nuova disciplina, peraltro, ha dubitato il Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, con ampia ed articolata ordinanza essenzialmente fondata sull'imputazione dell'attività alla Regione delegante (8), sicché sull'argomento dovrà ancora una volta pronunciarsi la Corte costituzionale.

Dalle considerazioni sin qui svolte le Sezioni riunite della Corte ritengono dover trarre sostanziali motivi per confermare l'indirizzo assunto negli anni precedenti (ed espressamente accolto, come si è visto, dal Parlamento stesso, nell'unica occasione in cui il problema si è posto) e cioè quello di eccettuare dalla dichiarazione di regolarità del rendiconto dello Stato la gestione dei capitoli attinenti a spese per funzioni statali delegate, per la fase successiva alla messa dei fondi a disposizione delle amministrazioni regionali.

La mancanza, infatti, di precise e sommamente auspicabili puntualizzazioni legislative (che varrebbero fra l'altro a meglio definire i limiti di rispetto dell'autonomia propria delle Regioni), non può impedire che nella competente sede di controllo vengano individuati gli strumenti apprestati in via generale dall'ordinamento affinché il controllo stesso possa esplicarsi in conformità all'articolo 100 della Costituzione, sull'intera « gestione del bilancio dello Stato », della quale il Governo è responsabile verso il Parlamento (9), a tal uopo destinatario del referto prescritto alla Corte dei conti dalla norma

(7) Articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

(8) Ordinanza 20 ottobre 1977, in *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1978, n. 121. Si deve anche ricordare quanto già prima osservato nel testo, e cioè che la legge n. 335 del 1976, successiva perciò alla legge n. 382, sembra configurare un regime di controlli differente da quello previsto dall'articolo 130 della Costituzione, controlli che peraltro potrebbero anche ritenersi aggiuntivi, e non sostitutivi di quelli comunque stabiliti dal costituente.

(9) Solo apparente è la contraddizione che potrebbe ravvisarsi fra la formula adottata dal costituente e la qualificazione « fuori bilancio » delle gestioni cui nel testo è stato fatto accostamento. La prima, infatti, ha un valore sostanziale, presupponente fra l'altro il principio di universalità del bilancio, e non può che riferirsi a qualunque amministrazione di mezzi finanziari commessa alla responsabilità dell'Esecutivo in forme meno indirette della creazione di veri e propri Enti sovvenzionati (al controllo dei quali comunque la Corte è chiamata a partecipare dallo stesso articolo 100, anche per riferirne alle Camere).

Il contemperamento fra lo strumento tecnico della gestione « fuori bilancio » e l'anzidetto valore sostanziale, non eludibile, è stato opportunamente assicurato dalla citata legge n. 1041 del 1971, che ha sancito anche per tale forma di gestione (con rendiconto da allegare a quello generale dello Stato) il controllo della Corte dei conti. Solo a questa condizione, infatti, possono salvarsi da censura di incostituzionalità le norme particolari che autorizzano gestioni fuori bilancio, l'ammissibilità delle quali è anche confermata dal testo di riforma esaminato nel capitolo I.

citata. Responsabilità che, per quanto si è esposto, specialmente con riguardo all'articolo 121 della stessa Costituzione, non viene meno nella ipotesi di esercizio di attività amministrativa per via delegata.

Ciò tuttavia senza pregiudizio, da un lato, delle iniziative che alle stesse Sezioni riunite possano competere, ricorrendo il necessario requisito della rilevanza, per sottoporre a verifica di costituzionalità norme che apparissero ostative dell'esercizio di tale controllo (come quella ricordata in tema di sub-delega di funzioni statali agli enti locali), in base alla legittimazione specificamente riconosciuta alle Sezioni medesime, per questioni del genere, dalla sentenza n. 143 del 1968 della Corte costituzionale.

E pure senza pregiudizio, d'altronde, dell'eventuale ammissione della coesistenza del controllo della Corte — specie se consuntivo — con altri tipi di controllo comunque rientranti nella sfera amministrativa: sfera cui la Corte è estranea, tanto per la sua collocazione istituzionale quanto per i criteri di valutazione, gli obbiettivi e i modi di estrinsecazione che ne caratterizzano in maniera del tutto peculiare ed autonoma le attribuzioni.